



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

***PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI: DEL
D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;***

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2 ;

***DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

Premesso

Che, a norma dell'art 54 del D. Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, Sezione Comunale di Nulvi con sede in Corso Vittorio Emanuele, n.58; codice fiscale 92026680907, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n.379 dal 26/09/1995 tenuto presso la Regione Autonoma della Sardegna, di seguito per brevità denominata "A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi"; presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'associazione di volontariato "A.v.i.s. sezione comunale di Nulvi" sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Rag. Claudio Sanna nato a Nulvi (SS) il 06/03/1968 e residente a Sassari in Via Budapest, 25, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione "A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi" consente che N°4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del D.P.R. 09/10/1990 N°309, art.73, comma 5 bis;

L'A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi, specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di segreteria presso la sede sociale, quali l'inclusione di schede dei donatori del sangue ed altri lavori di segreteria; promozione alla donazione del sangue da parte di neo donatori; ed impiego dei condannati quali autista o aiuto barelliere dell'autoambulanza per prestazioni non di pronto intervento, ma di assistenza ed accompagnamento ai centri di cura e riabilitazione, per persone con estrema difficoltà motorie, che tale impedimento per il paziente, sia stato certificato dal proprio medico curante o da una struttura sanitaria superiore.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persona incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Sig. Claudio Sanna in qualità di Presidente della Sezione;

Sig. Buscarinu Antonina in qualità di Vice Presidente della Sezione;

Sig. Ruiu Sergio in qualità di Segretario della Sezione;

L'A.v.i.s. si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'A.v.i.s. Sezione Comunale di Nulvi, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

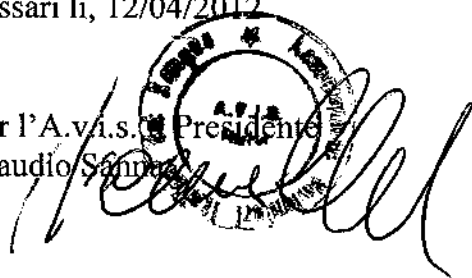
Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anno a decorrere dal 10.05.2012 ;

Copia della presente convenzione, viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Sassari li, 12/04/2012

Per l'A.v.i.s. Presidente
Claudio Sanna



Il Presidente
Pietro Fanile

